

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPITELLI, GRIGNAFFINI, RAVA, VIGNI, CHIANALE, DAMERI,
FUMAGALLI, POLLASTRINI, RAFFALDINI, QUARTIANI, TOLOTTI**

Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico della Lomellina

Presentata il 29 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un noto studioso del patrimonio culturale italiano, ebbe a scrivere che il patrimonio artistico, culturale (e ambientale aggiungiamo noi) italiano è tutto di relevantissimo interesse locale. Questo per dire che la particolare conformazione fisica del nostro Paese e la sua peculiare evoluzione storico politica, hanno dato vita ad uno straordinario insieme di singolarità che a loro volta formano quel tessuto storico, artistico e paesaggistico coerente e unitario che è di interesse nazionale.

Una di queste singolarità artistiche, naturalistiche, ambientali e paesaggistiche è certamente rappresentata dalla « Terra di Lomellina » un territorio che conserva tuttora caratteri di integrità rispetto al passato, grazie al prevalere di una tradizionale economia agricola nella quale domina la coltivazione del riso e del pioppo,

e di una limitata antropizzazione. In questo contesto si collocano tracce materiali assai rilevanti, di una continuità storica che partendo dall'epoca pre romana, si dipanano fino ai giorni nostri in quel *continuum* fatto di sovrapposizioni stilistiche, di contaminazioni culturali, di documenti fisici di una cultura rurale che ora rischiano, a causa del degrado e dell'abbandono, di scomparire per sempre.

Finalità della presente proposta di legge, che prende in esame il perimetro di alcuni comuni della Lomellina, che hanno precise caratteristiche di omogeneità e specificità territoriale, e che perciò noi chiamiamo « Terra di Lomellina », è il finanziamento di un ampio progetto di recupero territoriale integrato che comprende: la valorizzazione e il recupero del sistema delle risaie e del sistema irriguo tradizionale, delle garzaie (siti lacustri nei

quali dimorano e si riproducono gli aironi) e della sponda fluviale del Po; il recupero, la valorizzazione e la messa in rete del sistema dei castelli, delle abbazie e dei musei etnografici, storici, enogastronomici e la creazione di percorsi turistico culturali; il recupero degli antichi mestieri legati alla tradizione agricola e all'artigianato, l'individuazione di figure professionali votate al turismo in maniera diretta o in termini di indotto e di offerta turistico-culturale (artigianato orafa, offerta gastronomica, organizzazione di manifestazioni culturali e folkloristiche, servizi, eccetera).

Una simile iniziativa, oltre a determinare il recupero e la rivivificazione di una

antica cultura e di importanti testimonianze storiche, artistiche, culturali e ambientali, comporterebbe anche il recupero di un territorio, che altrimenti, abbandonato all'incuria e al degrado, rischia un rapido processo di deterioramento con le prevedibili conseguenze in termini di disastri naturali.

Dunque, con la presente proposta di legge si propone il finanziamento di un ampio progetto di recupero sistematico di un territorio, il progetto dovrà coinvolgere oltre allo Stato anche la provincia di Pavia e le soprintendenze competenti. La provincia di Pavia e i comuni interessati potranno concorrere al finanziamento del piano di interventi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il patrimonio ambientale, architettonico e artistico delle terre della Lomellina, situate nei comuni di Candia Lomellina, Breme, Sartirana Lomellina, Torre Beretti e Castellaro, Frascarolo, è considerato di interesse nazionale.

ART. 2.

1. Per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio di cui all'articolo 1, la provincia di Pavia, d'intesa con le competenti soprintendenze e sentita la Commissione per i beni e le attività culturali prevista dall'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce le preposte di intervento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta il piano triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno specifico piano finanziario, indicandone strumenti e procedure attuative, e determinando gli interventi di competenza delle diverse amministrazioni.

2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la medesima procedura di cui al comma 1.

ART. 3.

1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

ART. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad effettuare. Al relativo onere, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La regione Lombardia, la provincia di Pavia e i comuni interessati possono integrare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla presente legge al fine di concorrere alla realizzazione del piano di interventi di cui all'articolo 2, anche mediante un accordo di programma con il Ministero per i beni e le attività culturali.

